

Tf Tribunale Federale

DECISIONE N. 1/2020

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 6/FISB/2019

A carico del Signor GABRIELE CERINI

Il Tribunale Federale, composto dai Signori Avvocati Rosaria Mustari, Presidente; Alessandra Avere e Roberto De Chiara, Componenti effettivi, all'esito dell'udienza del 20.07.2020 tenutasi in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 co. 7, lett. h) del d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 come modificato dal d.l. 28/2020 e dell'art. 1 co. 2 legge n. 70/2020 di conversione del d.l. 28/2020, lette le note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti; ai sensi dell'art. 62 del Regolamento di Giustizia e di Disciplina deposita l'allegata decisione, che si compone del dispositivo e della contestuale motivazione.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

In data 9.9.2019, il consigliere federale Dr. Alessandro Canessa Sattanino ha segnalato alla Procura Federale talune dichiarazioni pubblicate su Facebook dal tesserato Gabriele Cerini, suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

Con comunicazione di conclusione delle indagini per intendimento di deferimento del 7.11.2019, il Procuratore Federale ha informato il Sig. Cerini delle circostanze idonee a suffragarne il deferimento, successivamente disposto in data 15.6.2020 per la violazione delle seguenti norme:

- artt. 1, 3, 25 lett. f) Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- artt. 5, 14 Statuto FISB;
- artt. 1, 2, 7 Codice comportamento sportivo CONI;
- artt. 4, 17 Regolamento organico.

Si è proceduto quindi alla fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale Federale con le modalità telematiche consentite dell'art. 83 co. 7, lett. h) del d.l. 18/2020, concedendo termine alle parti per ogni attività difensiva, compresa l'eventuale istanza di discussione orale.

Da parte dell'incolpato, è pervenuta richiesta di annullamento del procedimento n. 6/Fisb/2019 per intempestività e contraddittorietà del deferimento, confutata dalla Procura con apposita memoria di replica.

Nessuna delle parti ha richiesto lo svolgimento di discussione orale, nemmeno mediante collegamento da remoto e, anzi, il Procuratore Federale ha confermato la trattazione del procedimento esclusivamente in forma scritta, per cui si è disposto lo svolgimento dell'udienza del 20 luglio 2020 con le modalità della trattazione scritta, concedendo termine per il deposito telematico di sintetiche note scritte.

Tf Tribunale Federale

La Procura Federale ha concluso riportandosi all'atto di deferimento nonché alla memoria depositata, chiedendo il rigetto della richiesta di annullamento del procedimento disciplinare e la condanna dell'incolpato, pure già gravato da precedente violazione di analogo tenore, alla radiazione dai ranghi federali ovvero, in via subordinata, alla sospensione ex art. 23 Regolamento di Giustizia e Disciplina per il massimo edittale, considerato anche l'aumento eventualmente applicabile ai sensi dell'art. 26.

Il tesserato, Signor Gabriele Cerini, ha insistito nella richiesta di annullamento del procedimento e, nel merito, ha invocato quale esimente la garanzia del diritto di critica.

Ritenuta non necessaria ulteriore attività istruttoria, il Tribunale ha così deciso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare occorre valutare la censura dell'incolpato relativa a una lamentata violazione del termine di cui all'art. 70 comma 4 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB.

La questione verte fundamentalmente sulla natura, ordinatoria o perentoria, del termine indicato da tale norma, suscettibile di incidere sull'efficacia degli atti compiuti alla sua decorrenza.

Come noto, i termini ordinatori sono termini a efficacia c.d. debole, nel senso che il mancato rispetto degli stessi è privo di conseguenze processuali e non esclude l'efficacia degli atti compiuti tardivamente. Diversamente, l'inosservanza dei termini perentori comporta sempre la decadenza dal potere di compiere certe attività processuali.

L'art. 152 comma 2 c.p.c. stabilisce che *«I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori»*.

Il tenore letterale della disposizione può indurre a credere che la mancata qualificazione del termine da parte del legislatore sia indice inequivoco della natura ordinatoria dello stesso. Per vero, una interpretazione sistematico-assiologica dell'art. 15, comma 2 c.p.c., parametrata alla funzione perseguita e all'esigenza di garantire gli interessi che meritano tutela, a prescindere dalle strettoie formalistiche dell'interpretazione letterale, induce a dare alla disposizione altro significato. Sì che è idea che la natura perentoria di un termine possa essere desunta, nel silenzio della norma, dallo scopo che con la fissazione del termine si intende perseguire.

Ebbene, la circostanza che la disposizione oggetto di interpretazione non contenga una espressa qualificazione del termine menzionato va ricercata nella funzione in fatto perseguita con la relativa previsione. Infatti, la norma indica il termine previsto per il compimento di un atto, essendo la funzione del termine, da un lato, quella di agevolare i soggetti processuali nel compimento degli atti offrendo un adeguato spazio di tempo e, dall'altro, di consentire una sufficiente concentrazione delle attività procedurali al fine di un più ordinato e

Tf Tribunale Federale

celere svolgimento dell'attività della Procura Federale, la quale, laddove ritenga di dover esercitare l'azione disciplinare, è tenuta a compiere tutte le valutazioni necessarie all'avvio del giudizio, ivi inclusa la corretta determinazione delle violazioni ascritte all'incolpato, anche alla luce delle sue eventuali difese.

Qualora i termini previsti dalla disposizione in esame avessero carattere di perentorietà, ciò determinerebbe nei casi di maggiore complessità un obbligo per la Procura Federale di disporre il rinvio a giudizio dell'incolpato sulla base dell'attività istruttoria compiuta entro la data di decadenza dall'esercizio dell'azione, a fronte presumibilmente di un'attività istruttoria incompleta e non esaustiva, a detrimento delle ragioni stesse dell'incolpato. E ciò andrebbe in contrasto con i principi di garanzia che debbono sempre informare l'esercizio dell'azione disciplinare della Procura Federale.

Inoltre, si consideri che la norma di cui all'art. 70 comma 4 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB è mutuata dall'analoga previsione di cui all'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, alla cui interpretazione è riferita la pronuncia delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, n. 25 del 8.03.2017, citata dalla Procura Federale nelle sue memorie d'udienza, e che trova un ulteriore conforto orientativo nella decisione n. 50 del 10.07.2017 della Seconda Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui *“il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare di trenta giorni a far tempo dall'ultimo onere difensivo sostenibile dall'interessato non è perentorio. Deve pertanto escludersi, per il caso di infrazione, ogni conseguenza decadenziale sopra il potere del titolare dell'azione disciplinare”*, orientamento cui si ritiene di aderire, escludendo così la fondatezza della contestazione del sig. Gabriele Cerini sulla decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura Federale.

Nel merito, la contestazione disciplinare è fondata in quanto l'incolpato, nelle sue esternazioni sul noto *social network* Facebook, ha travalicato i limiti, legittimi, del diritto di critica, per compiere maliziose valutazioni sull'operato degli Organi federali da cui trapelerebbe il dubbio sulla trasparenza delle condotte tenute relativamente a fatti che, per i riferimenti compiuti, sono facilmente identificabili dai tesserati federali.

Atteso dunque il tenore complessivo delle esternazioni compiute dal sig. Cerini è ravvisabile a suo carico il compimento della violazione degli artt. 1, 2, 7 del Codice di Comportamento Sportivo Coni e degli artt. 1, 3, 25 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB nonché degli artt. 4 e 17 del Regolamento Organico, che impongono ai tesserati di non esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri, persone o organismi, operanti nell'ambito dell'ordinamento federale e sportivo, di astenersi da qualsiasi forma di pubblica protesta e di attenersi ai Regolamenti Federali per la formulazione di critiche e reclami, con conseguente violazione dell'art.14 Statuto FISB che impone ai tesserati l'osservanza dello Statuto medesimo e del Codice di Comportamento Coni e dell'art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo

Tf Tribunale Federale

del Coni che impone l'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e del Codice stesso e dell'art. 2 del medesimo Codice per la violazione dei principi di lealtà e correttezza previsti dall'art. 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina FISB.

In ragione di ciò, si ritiene di assentire alla richiesta della Procura Federale di sospensione del sig. Gabriele Cerini ex art. 23 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB, da comminare nella misura di mesi 9 (nove) tenuto conto, ai fini di un contemperamento degli elementi idonei a determinare l'entità della sanzione, giusta disposto dell'art. 25 comma 4 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB, *in primis* del fatto che l'episodio contestato dalla Procura Federale si è risolto in un'unica condotta.

Inoltre, non pare applicabile la sanzione prevista dall'art. 26 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB per la recidiva, pure richiamata con riguardo a precedenti provvedimenti sanzionatori per condotte analoghe inflitti dal Tribunale nei confronti del Cerini.

Nel caso in esame, infatti, il contegno oggetto di incolpazione risale al settembre del 2019, mentre la sanzione irrogata dal Tribunale è sopravvenuta in data 12 novembre 2019, il che esclude la configurabilità dei presupposti richiamati dall'articolo 26, che, al comma 1, prevede un aumento di pena per il tesserato che dopo la condanna per un'infrazione ne commetta altre.

Il Tribunale Federale,

P.Q.M.

a definizione del procedimento n. 6/FISB/2019, dichiara il sig. Gabriele Cerini responsabile delle violazioni contestate e lo condanna alla pena della sospensione ex art. 23 Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB per la durata di mesi 9 (nove).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 29 luglio 2020

Il Tribunale Federale